

STATUTO

**RICOMINCIARE INSIEME SOC.
COOP. SOCIALE A R. L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINEO PA VIA BIVONA 14

Numero REA: PA - 193814

Codice fiscale: 04453790828

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-1997 - Statuto completo	2
--	---

ALLIGATO "A"
14609/6962

STATUTO della

"COOPERATIVA SOCIALE RICOMINCIARE INSIEME Soc. Coop. ar.l"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita, con sede in Marone in via Bivona n. 14, secondo piano, la Società Cooperativa a responsabilità limitata, disciplinata ai sensi della legge 8 Novembre 1991 n. 381, denominata

"COOPERATIVA SOCIALE RICOMINCIARE INSIEME Soc. Coop ar.l"

L'organo di amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2

La Cooperativa ha la durata di anni cinquantaquattro (54), a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

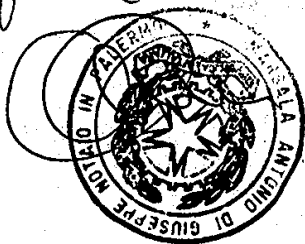
Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione potrà aderire ad una delle Associazioni Provinciali, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Art. 4

La società, senza finalità speculative, si propone i seguenti scopi:
porsi come centro di aggregazione in grado di garantire ai singoli associati l'assistenza, le infrastrutture e quant'altro necessario per la realizzazione dell'operatività sociale. La cooperativa perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, e mediante l'assunzione, da parte di privati e/o di enti pubblici e/o



Cutoona Andrea
Di Sclafani Mario
Fasciano Ciriaco
Fanni Roberto
Giulio Giacomo
Greffo S.
Giulio S.
Ingenu C.
Jannone C.
Ladron S.
Lecce R.
Lecce C.
Lombardo Z.
Lombardo Z.
Lombardo F.
Lombardo A.
Lombardo V.
Lombardo P.
Lombardo G.
Lombardo L.
Lombardo F.
Lombardo A.
Lombardo C.

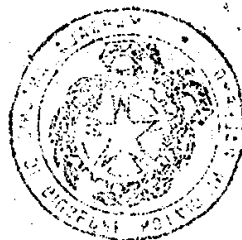
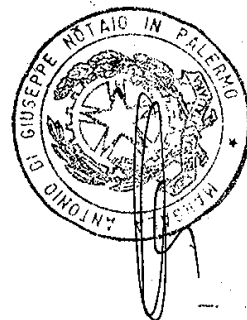


privati, di appalti anche a licitazioni privata e/o convenzioni, si propone in generale di operare nell'ambito della gestione dei servizi soci sanitari ed educativi, dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale e delle attività produttive e commerciali. Ciò anche attraverso convenzioni con enti pubblici (Regione, Province, Comuni, U.S.L.) predisposte nel quadro dei interventi dei servizi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, previsti dalla legge regionale 22/86 e volti a favorire in pieno riinserimento nella vita sociale attraverso inserimenti lavorativi, realizzando, secondo Progetti appositamente predisposti dalle singole amministrazioni, l'esecuzione di servizi nei campi:

- delle pulizie e dei servizi igienici di qualunque natura (ivi compresa la derattizzazione e la disinfestazione) di edifici pubblici e/o privati, stabilimenti, impianti, immobili, aree pubbliche e/o private, prelievo di siringhe, etc...;
- di nettezza urbana ed extraurbana, raccolta differenziata di rifiuti ed attività ecologiche;
- di guardiana e giardinaggio del verde pubblico e forestale;
- attività di prevenzione e spegnimento incendi boschivi (avvistamento, pulizia sotto bosco, viali para fuoco controllo di fruizione e rimboschimento);
- della manutenzione dei servizi igienici, lavori e riparazioni di falegnameria, interventi elettrici, interventi in muratura, sostituzione vetri e manutenzione di ogni tipo, e tinteggiatura;
- di raccolta rifiuti speciali ed ospedalieri;
- di raccolta vetri, plexiglass e materiali plastici;
- di pulizia spiagge, dei arenili e dei cimiteri;
- di defissione, dismissione di impianti pubblicitari e di manifesti;
- manutenzione di guasti di computers in uffici pubblici e privati;
- autotrasporti di qualsiasi genere;
- trasporti urbani ed extraurbani;
- sistemazione archivi;
- verifica segnaletica stradale;
- collocazione e dismissione segnaletica stradale;
- segnalazione anomalie strade e marciapiedi;
- raccolta carta;

PROGETTI MIRATI:

- pulizia e spurgo pozzi neri;
 - distribuzione acqua potabile e non potabile;
 - lavori edili e idraulici di qualsiasi genere;
 - raccolta rottami, olii usati e batterie;
 - manutenzione e riparazione impianti elettrici, abitazioni civili e Uffici Pubblici;
 - organizzazione spettacoli turistici e manifestazioni sportive;
 - rilevamento barriere architettoniche di enti pubblici, privati ed affini;
 - manutenzione impianti sportivi e teatrali, pubblici, privati.
- La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività



connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa;

- a) assumere interesse e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiali, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Essa, infine, si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

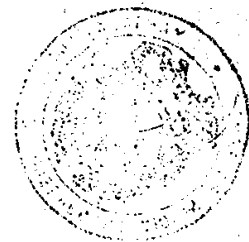
Art.5

IL numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto della Autorità Giudiziaria o per legge) che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessaria al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Possono, altresì, essere soci coloro che, pur non svolgendo attività attinente a quella esercitata dalla cooperativa intendano effettuare conferimenti in denaro. Tale categoria di "soci sovventori" ha le prerogative ed i limiti fissati dall'art. 4 della L. 31/1/1992 n.59. Essa, nella ripartizione degli utili, ha diritto ad una remunerazione del due per cento in più rispetto a quella spettante alle altre categorie di soci.

Possono, inoltre, essere ammessi a soci, giovani iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione.



Cutrona Andrea
D-Schm-Horis
Foliano Carlo
Hani Riccardo
Giù Francesco
Giorgio S.
Giù S.
Ingini C.
Fusco C.
Lodola S.
Fiorinella R.
L. C. C.
Lambardo G.
L. L.
Pernetti F.
Pinaudo A.
Quattrocchi V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinello M.
Tolbano F.
Lindero A.
Spinella C.A.



Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di Amministrazione, accertata esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti previsti nel presente statuto.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata accompagnata, però, dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci

Art. 7

I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione il cui ammontare verrà determinato, di anno in anno, dall'Organo di amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale che hanno proposto di conferire.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Art. 8

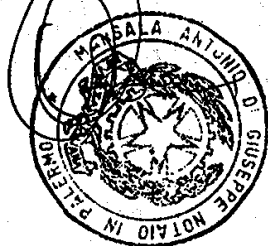
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché, senza espressa assenso dell'Organo di Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguali ed analogo a quello della cooperativa.

Art. 9

I soci che abbiano raggiunto il limite pensionabile o che si trovano in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Possono diventare socio onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.



Cutrona Andrea
D. Schifano Mario
Fasciano Carmine
Fanci Riccardo
Giusti Leonardo
Giordano S.
Giusti C.
Janssen C.
Ladisa S.
Mariano P.
L. C. C.
Lombardo R.
L. C. C.
Palmieri F.
Pirrello A.
Quattararo V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinella L.
Talbano L.
Talbano A.
Talbano C.



TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione ;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali .
- Spetta l'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, ne legittimino il recesso.

Art. 12

La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quello che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell' impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l' assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, a effetto dell' annotazione nel libro dei soci.

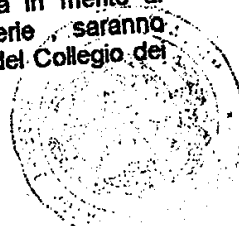
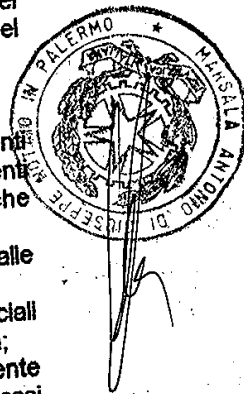
Art. 13

L' esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni dell' presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell' ipotesi di cui al successivo punto (c);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente statuto che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che, nell' esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall' art. 1455 c.c. ;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- i) che, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa, dissidi ed disordini pregiudizievoli. L' esclusione diventa operante nel termine indicato nel ultimo capoverso dell' art. precedente.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate al soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Organo di Amministrazione su tali materie, saranno demandate, a tutti effetti dell' art. 808 c.p.c. , alla decisione arbitrare del Collegio dei Probiiri, o, se non nominato, del Collegio Sindacale.



Cutrona Andrea
Di Schiavo Mario
Faccaro Carmine
Ianni Riccardo
Giuni Francesco
Giorgio S.
Giuni S.
Ingini C.
Irscher P.
Laditzy S.
Lisciani R.
L. Est. C.
Lombardo Z.
L. L.
Pierrelle F.
Pirruolo A.
Quaranta V.
Spinella P.
Spinella G.
Spicillo M.
Tantolano R.
Lunato A.
Spella C.



I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell' Organo di Amministrazione, dovranno proporre istanza iscritta al Collegio Sindacale dei Proibitori, o, se non nominato al Collegio Sindacale rimettendola al suo Presidente a mezzo raccomandata spedita, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote del capitale da essi effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei mesi successivi all' approvazione del predetto bilancio.

Art. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all' approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l' anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unicamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, a riserva legale.

Art. 18

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall' Assemblea.

TITOLO V

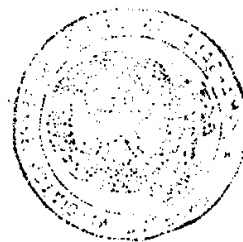
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 19

I residui attivi annuali che si verifichino, saranno distribuiti secondo le indicazioni deliberate alla Assemblea Ordinaria.

Art. 20

Il trattamento corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve essere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per categorie di lavoratori similari, compatibilmente con natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con esigenze sociali.



PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale, sociale, che è variabile è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti ;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui appresso, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci precedenti od esclusi e agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo accantonamento costituito da copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità e pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte .Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Art. 22

Le quote sottoscritte devono essere versate all' atto dell' autorizzazione sulla domanda.

Art. 23

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l' autorizzazione dell' Organo di amministrazione, si considera vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell' adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1^a(primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio,previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.L' assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare,compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevute durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari destinandoli:

- a) riserva legale nella misura non inferiore al 20% ;
- b) alla costituzione e/o all' incremento di fondi mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento,ai sensi e con le modalità previste dall' art. 11della L.59/92 ;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso legale di interessi ragguagliato a loro ammontare.A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;
- d)ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato;
- e) ad eventuali riserva straordinaria.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere :



Dr. Sigm. Freud
Friedrich Crome

Giulio Francesco

Grapho S

Simé S.

Инди

Jaeger C.

Exhibe 5

Seiendeb. R.

2. Est. e.

Lombardo 3.



Immeralle 1.

Prinsendo A

Quintano V.

Spinnelle P.

Spinella G.

Spivello H.

Montalban E.

Figure 1A

Ch. Miller



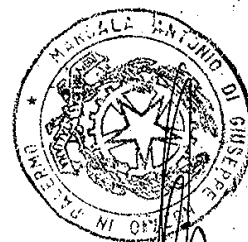
- 1) destinata, nella misura non inferiore al 20% ai fini mutualistici, ai sensi e per gli effetti di cui l' L.2536 C.C. ciò deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa prescelti dall'Assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;
 - 2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e, più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno).
- L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o a fini mutualistici, previa destinazione del prescritto 20% alla riserva ordinaria e previa destinazione del prescritto 3% alla costituzione e/o all' incremento dei fondi di cui alla superiore lettera b).

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l' Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.



Art. 26

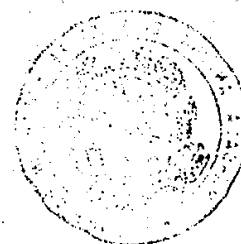
L'assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale o da comunicarsi ai soci ed agli organi di amministrazione e controllo, con raccomandata almeno dieci giorni prima dell' adunanza. In mancanza dell' adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa con voto consultivo. L'Organo di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l' avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 27

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consultivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;



Cutrona Andrea
Di-Schun Chris
Faetano Cune
Harei Riccardo
Giùe Francesco
Giuseppe Salvatore

Simi S.
Imperi C.
Fusatar P.
Ladato S.
Fiscianella R.
L. Est. C.

Spurbanda Z.
Pierrotte F.

Primaudo A.
Quattararo V.

Spinella P.
Spinella G.
Spinello H.
Mantolbano F.
Lemaitre A.
Spinella C.



- 4) approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 28

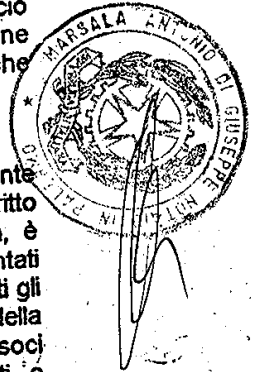
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Art. 29

Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore né Sindaco, purché abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.



Cutrona Andrea
D-Selgna Mario
Fasano Carmine
Fanci Riccardo
Già Francesco
Gordolo S.
Già S.
Gugli C.
Fusca L.
Gadisa S.
Fiscianella R.
L. Est. C.
Sperandio S.
D. R.
Pernice F.
Pirundo A.
Quatararo V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinella M.
Mantolbano L.
L. M. A.
L. M. C.



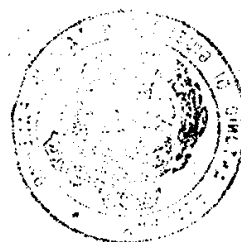
Art. 31

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza o impedimento, da un socio eletto dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee, in sede straordinaria, deve essere redatto dal Notaio.

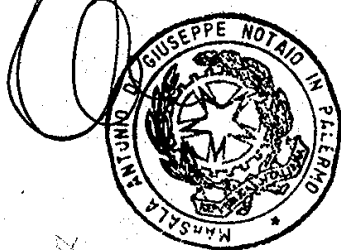
Art. 32

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2533 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, l'Organo di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nella località delle sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci. Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dall'assemblea generale;
 - b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dall'assemblea generale;
 - c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno 24 ore successive a quella della prima;
 - d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero dei soci occupati inferiore a cinquanta;
 - e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.
- Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.



Autrona Andrea
Di Sella Mario
Fasano Ciro
Fani Riccardo
Gini Francesco
Girolo S.
Gini S.
Gini C.
Gini C.
Gadeta S.
Giacomello R.
L. Est. e.
Gomardo Z.
Gomardo Z.
Gomardo Z.
Gomardo A.
Gomardo V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinella L.
Montalbano R.
Gomardo A.
Gomardo C.



Ogni Assemblea separata eleggerà i propri delegati all' Assemblea generale, scegliendoli fra i soci (nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci) in essa presenti o rappresentati. I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti dalle assemblee separate condiziona la validità della Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell' Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali della assemblee separate i cui delegati siano presenti nell' Assemblea generale.

Art.33

AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

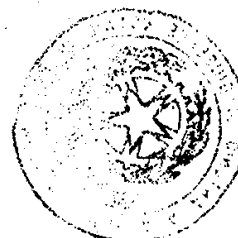
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, a scelta dell' Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, laddove scelto per tale forma si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) consiglieri. L'organo di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall' Assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all' Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta all' Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei soci membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio (laddove nominato) elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente; può delegare determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione (se nominato) è convocato dal Presidente una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall' adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ed i sindacati effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.



Cutrona Andrea
Di Silvestro
Ferraro Clusse
Fanci Riccardo
Giulio Leonardo
Giorgio S.
Gini S.
Gongui E.
Grossi P.
Lacita S.
Lacitola N.
L. Est. E.
Lombardo Z.
L. F.
Lombardo F.
Orlando A.
Quattoraro V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinella M.
Rondobono L.
Lombardo A.
Spinella E.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindacati e amministratori o il Direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consultivi e preventivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale e, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari a cartacolori in genere;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure e nominare il Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare personale della società, fissandone mansioni e retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente statuto.

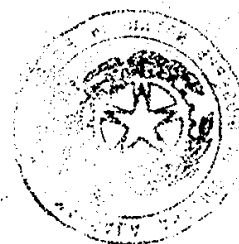
Art. 34

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

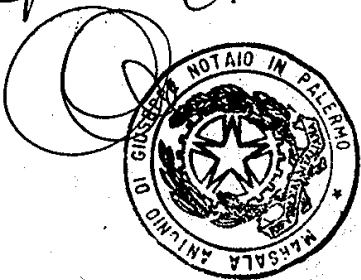
Art. 35

IL PRESIDENTE

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni altra natura e da qualsiasi titolo, lasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.



Cubrona Andrea
D-Silva Kris
Faciolo Ciro
Fanci Riccardo
Giua Francesco
Griffo S.
Giua S.
Gugli C.
Gussone C.
Laduta S.
Liscionello R.
L. L. C.
Lombardo S.
L. L.
Lombardo F.
Lombardo A.
Lombardo V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinella M.
Trotta S.
Lombardo A.
Lombardo C.



Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (se nominato) il presidente dello stesso può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vice- Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice - Presidente.

Art. 36

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone in tre membri effettivi eletti dall' Assemblea. Devono, inoltre, essere nominati dall' Assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica da uno a tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.37

Il Collegio Sindacale controlla l' Amministrazione della Società, vigila sull' osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Art.38

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Sindaci (laddove non esiste collegio dei Provirii) la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possono formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti la deliberazione dell' Assemblea e dell' Organo di Amministrazione. Essi sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa nonchè le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. Essi decideranno secondo equità ed il loro arbitrato è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e seguenti del codice di procedura civile.



TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39

L' assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

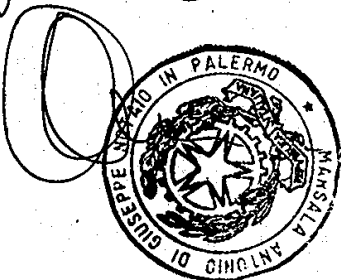
Art.40

In caso di cessazione della società, l' intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ai soci e rivalutato nonchè i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, a norma dell' art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e dal 5^a comma dell' art.11 della L. 59/92, al fondo mutualistico previsto nel comma 1^a dello stesso art.11 della L. 59/92.

In caso di controversie decide la regione siciliana -Assessorato alla Produzione e Cooperazione.



Autrona Andrea
Di-Schiffa Mario
Falsano Ciriaco
Galli Riccardo
Giire Francesco
Girolamo S.
Giuni S.
Guglielmi C.
Fasella C.
Ladatta S.
Fiscianella R.
L. Est. e.
Lombardo G.
L. P.
Lombardi F.
Primardo A.
Quatararo V.
Spinella P.
Spinella G.
Spinellati
Mantolano R.
Lombardi A.
Spinella C.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 42

Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 43

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Cutrona Andrea Spinella Giuseppe
Di Stefano Mario Spinella Michele
Falcone Chiara Montalbano Filippo
Fanni Riccardo
Già Francesco Spinella Antonina
Goffalo Sebastiano
Giuni Salvatore
Gosini Carlo
Gusmano Carlo
Ladisa Sebastiano
Piscinella Rosario
L. Est. C.R.O.
Lombardo Francesco
Mazzini Mario
Piscinella Francesco
Piscinella Antonio
Piscinella Vincenzo
Spinella Pietro

